

A.S. 981

Emendamento

Alla tabella 2, Stato di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Fondi da ripartire (033), programma 23.1 - Fondi da assegnare (033.001), apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 400.000;

CS: - 400.000;

2020:

CP: - 0;

CS: - 0;

2021:

CP: - 0;

CS: - 0;

Conseguentemente,

Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 5, Difesa e sicurezza del territorio, programma 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000;

2020:

CP: - 0;

CS: - 0;

2021:

CP: - 0;

CS: - 0;

GARAVINI, ROJC, VATTUONE

Illustrazione

L'emendamento stanZIA 400mila euro per il Commissariato per le onoranze ai caduti, al fine di permettere un piano straordinario di manutenzione, in particolare, per i sacrari situati all'estero. **In sede di illustrazione, occorre specificare che risorse vanno al capitolo 1147.4 Commissariato per le onoranze ai caduti.**

A.S. 981
EMENDAMENTO
ART. 1

Sopprimere il comma 464

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: <<6.700 milioni>> con le seguenti: <<6.615 milioni>>

VATTUONE, GARAVINI, ROJC

Illustrazione

L'emendamento intende sopprimere il comma 1, che introduce un taglio di 60 milioni al bilancio difesa, da determinare con decreto ministeriale. Alla Camera è stato introdotto un passaggio in commissione per il parere, prima non previsto, che è un elemento positivo, ma ovviamente resta che oggi viene chiesto di votare una riduzione indeterminata, una sorta di delega in bianco. Lo stesso comma dispone poi una ulteriore riduzione di 531 mln per il periodo 2019-2031.

A.S. 981

EMENDAMENTO

All'articolo 1, dopo il comma 420, inserire il seguente comma 421:

"In relazione all'esposizione del personale civile e militare delle Forze armate a particolari fattori chimici, tossici e radiologici, è istituito presso il Ministero della Difesa un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di finanziare gli interventi urgenti di bonifica dall'amianto e dalle altre sostanze patogene presenti nei siti e nelle infrastrutture della difesa".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: << 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. >> con le seguenti: << 6.600 milioni per l'anno 2019, a 6.900 euro per l'anno 2020 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 >>.

ROJC, VATTUONE, GARAVINI

Illustrazione

Con riferimento ai siti e alle infrastrutture militari, sia in Italia che all'estero, da tempo esiste un serio problema di salute e sicurezza consistente nell'esposizione a particolari fattori patogeni.

La materia, tra l'altro, è stato oggetto di due distinte commissioni d'inchiesta, nelle legislature 16° e 17° incentrate sui casi di morte e gravi malattie del personale militare italiano..

Le consuete attività di sparo nei poligoni, l'esposizione all'amianto e al radon pongono ancora oggi, malgrado molto sia stato fatto, rischi alla salute dei militari.

L'emendamento intende permettere un piano straordinario di interventi di bonifica.

Emendamenti

Art. 12

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Dopo l'articolo 614 *2-bis* del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente: «articolo 614 *3-bis* – Nella prospettiva degli interventi di valorizzazione del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa in relazione Pag. 61 alla peculiarità del suo impiego e al contributo fornito in termini di integrazione delle funzioni di difesa e sicurezza assicurate dal personale delle Forze armate, è istituito un Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile della Difesa destinato a remunerare tale peculiare situazione di impiego e la complessità e variabilità dei nuovi compiti da assolvere. La dotazione finanziaria di detto Fondo integrativo, volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze Armate in tema di difesa e sicurezza nazionale, è pari a 21 milioni annui per il triennio 2019-2021 ed è ripartito attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per gli anni 2019 e 2020, nei termini di cui all'art 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; per il 2021, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94».

9-ter. Al fine di soddisfare le esigenze di efficientamento e ammodernamento dello strumento militare, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa nonché nella prospettiva della valorizzazione di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nei limiti del 50 per cento delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area alla terza area funzionale con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area. Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla completa definizione delle procedure selettive. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate al 31 dicembre 2018. Per le finalità di cui al comma 9-bis, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

GARAVINI, VATTUONE, ROJC,

Illustrazione L'art. 1, comma 590, della legge 27.12.2017 n. 205, ha autorizzato la spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, attraverso la contrattazione nazionale, all'incentivazione della produttività.

L'emendamento proposto prevede l'autorizzazione di spesa di pari importo anche per l'anno 2021 e la ridestinazione delle risorse ad un istituendo "fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile della Difesa destinato a remunerare tale peculiare situazione di impiego e la complessità e variabilità dei nuovi compiti da assolvere", da distribuire attraverso la contrattazione decentrata.

La ratio di questo emendamento è finalizzata anche a ridurre, ancorché parzialmente, la forbice nei trattamenti retributivi complessivi che esiste allo stato attuale nel raffronto con il personale di altre PP.AA., come ha dimostrato lo studio portato a termini dal Gruppo di lavoro da hoc istituito con DM 16.06.2015, e anche nel raffronto con i trattamenti del personale militare lievitati ulteriormente anche a seguito del riordino di ruoli e carriere intervenuto con il D. Lgs. 29.05.2017, n. 94.

L'emendamento proposto e di cui al comma 11 propone, in deroga a quanto previsto dall'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'avvio di percorsi selettivi, nella percentuale del 50% di riserva all'interno, per il personale civile della Difesa (c.d. "progressioni verticali tra area e area") per il passaggio dalla fascia retributiva di attuale inquadramento alla prima fascia retributiva dell'area superiore.

L'operazione è destinata in particolare al personale di area 1[^] con profilo professionale di "ausiliario" (circa 1.700 lavoratori in tutto), da sempre bloccati in questa posizione d'inquadramento pur a fronte di mansioni disimpegnate di livello superiore, e per questo motivo esclusi dalle due precedenti procedure (corsi concorsi e riqualificazioni), e oggi finanche esclusi dalla possibilità di partecipare alle progressioni economiche intra-area per il passaggio alla fascia retributiva superiore, in quanto inquadrati nella fascia retributiva apicale della 1[^] area.

Si tratta di uno dei problemi storici della componente civile della Difesa, mai risolto sinora, e che, nel caso di accoglimento verrebbe accolto con grande soddisfazione, oltre che dai lavoratori, anche dalla stessa Amministrazione Difesa che è ben a conoscenza del problema e in passato si è attivata per dare soluzione negli stessi termini di cui al presente emendamento.

A.S. 981

EMENDAMENTO

All'articolo 1, comma 161, sostituire le parole: per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 50 milioni annui per il 2019, 2020 e 2021

Conseguentemente, dopo il comma 168 aggiungere i seguenti:

168-bis. Allo scopo di sopperire alle prioritarie esigenze di servizio e di garantire la funzionalità degli Enti del Ministero della Difesa, in particolare di quelli a carattere industriale dipendenti dalle Forze Armate (Arsenali M.M., Poli di Mantenimento, Centri tecnici) favorendone l'efficientamento delle rispettive strutture, e al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione della Difesa anche in relazione ai peculiari compiti in materia di sicurezza e di difesa, tenuto anche conto delle richieste di ripianamento delle Forze Armate rappresentate dallo Stato Maggiore Difesa, il Ministero della difesa è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti e di cui al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale adottato con decreto ministeriale del 10 agosto 2018, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale, così suddivise:

- n. 9 dirigenti amministrativi di II fascia;
- n. 200 unità con profilo di funzionario di area 3o, fascia retributiva F1, di cui n. 120 unità di funzionario tecnico di diversi profili e n. 80 di funzionario amministrativo;
- n. 1027 unità di personale con profilo tecnico di area 2o, fascia retributiva F2;
- n. 200 unità di personale con profilo amministrativo di area 2o, fascia retributiva F2.

Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di professionalità civili del settore tecnico-scientifico-informatico dell'area funzionale 2o potranno avvenire anche mediante corsi-concorsi selettivi di formazione banditi dallo stesso Ministero, avvalendosi dei «centri di formazione» di cui al successivo articolo 28, comma 5-ter.

168-ter. Al fine di salvaguardare le competenze specifiche delle professionalità tecniche del personale civile del Ministero della difesa impiegato negli Arsenali Militari, nei Poli di Mantenimento e negli Enti militari a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate e nelle Unità Produttive di Agenzia Industrie Difesa, nonché per favorire l'efficientamento complessivo delle strutture, sono istituiti, all'interno dei predetti Enti, «centri di formazione» con il compito di svolgere corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per il personale militare e civile del Ministero della difesa in possesso di profili del settore tecnico scientifico informatico dell'area funzionale 2o, avvalendosi prioritariamente del personale civile e militare in servizio. Per il finanziamento dei corsi-concorsi selettivi di formazione di formazioni di cui al presente articolo, sono utilizzati una quota dei risparmi di spesa di cui agli articoli 2259-quater, comma 6 e 2259-

sexies comma 3 del Codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni, accertati secondo le modalità ivi previste, non superiore al venticinque per cento. Alla realizzazione delle finalità del predetto comma, si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro annui per il 2019, 2020 e 2021.

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.648 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.548 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 7.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

ROJC, VATTUONE, GARAVINI

Illustrazione

E' nota la carenza di personale civile intervenuta a seguito dei diversi blocchi e limitazioni del turnover succedutisi negli anni. L'Amministrazione della difesa negli ultimi anni non ha potuto provvedere a nuove assunzioni, che dal 2012 ad oggi si sono limitate alle sole unità di vincitori e di idonei dei concorsi banditi nel 2007. I vuoti di organico sono particolarmente gravi negli Enti della c.d. area industriale della Difesa, (Arsenali della Marina, Poli di mantenimento e Centri tecnici) che necessitano per le loro funzioni di competenze specializzate.

Il punto 168 bis prevede un piano straordinario di assunzioni di figure tecnico- professionali, la cui esigenza è stata più volte rappresentata dallo SMD e dagli SS.MM. di F.A., il piano è stato, inoltre concordato, anche per quanto riguarda le unità da assumere e le relative coperture, con la Direzione Generale per il personale civile al Min. Funzione Pubblica.

Il punto 168 ter prevede l'istituzione di "Centri di formazione" con il compito di svolgere corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per il personale militare e civile del Ministero della Difesa con profili del settore tecnico- scientifico- informatico dell'area funzionale 2[^], in linea con le esigenze degli Enti e Stabilimenti dell'area industriale della Difesa.

A.S. 981

EMENDAMENTO

All'articolo 1, dopo il comma 420, inserire il seguente comma 421:

(Specificità professionale del personale militare transitato nel pubblico impiego civile)

1. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis, in relazione alle capacità organizzative e gestionali connesse alla professionalità maturata, l'intero periodo di servizio militare prestato è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito ed è valutato anche ai fini del conferimento degli incarichi apicali, semiapicali, direttivi o semidirettivi”*.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 670.000

2020: - 670.000

2021: - 670.000

VATTUONE, GARAVINI, ROJC

Illustrazione

L'emendamento intende recepire l'odg approvato alla Camera in data 31 maggio 2016; odg, che, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 2052 del C. O.M., impegnava il Governo ad adottare ogni più opportuna iniziativa affinché l'intero servizio militare prestato, in particolar modo quello svolto nella posizione del servizio permanente effettivo, venga sempre e comunque computato per il riconoscimento dell'anzianità di ruolo nelle carriere del pubblico impiego cui accede, previo superamento del relativo concorso, il personale con almeno dieci anni di esperienza militare.

A.S. 981

Emendamenti

Art. 1

Al comma 235 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 140 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 0;

2020: - 40.000.000;

2021: - 40.000.000.

VATTUONE, GARAVINI, ROJC

Illustrazione

Per quanto riguarda le Forze dell'Ordine la legge di bilancio si muove in tre direzioni:

Piano assunzioni Cc:

Rinnovo contrattuale 2019-2021

Riordino dei ruoli e delle carriere; le risorse stanziare non appaiono sufficienti, nonostante alla Camera, anche tramite un emendamento Pd, siano state portate da 70 a 100mln. L'emendamento dispone un ulteriore aumento a 140 mln.

A.S. 981

Emendamento

Alla tabella 2, Stato di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Fondi da ripartire (033), programma 23.1 - Fondi da assegnare (033.001), apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: -500.000;

CS: -500.000;

2020:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000;

2021:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000;

Conseguentemente,

Alla Tabella 11, Stato di previsione Ministero della difesa, Missione 5 Difesa e sicurezza, programma 3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6),. 2 apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000;

2020:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000;

2021:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000;

VATTUONE, GARAVINI, ROJC

Nota Illustrativa

Integra il fondo per le associazioni combattentistiche e d'arma per il 2019 (da 1 mln a 1,5) e stanziava le risorse per il 2020 e 2021. Fino ad oggi, il fondo triennale è stato sempre rinnovato un anno prima della scadenza, per consentire agli enti una adeguata programmazione della spesa. Se l'emendamento non passasse, a fine 2019, per la prima volta, gli enti si troverebbero senza poter pianificare l'attività, non conoscendo le risorse disponibili per gli anni successivi.

In sede di illustrazione, occorre specificare che le risorse vanno al capitolo 1352. 2, fondo per le associazioni combattentistiche e d'arma.

